

COMUNE DI MORGONGIORI
Provincia di Oristano

Protocollo n. 4956

Lì 19 Novembre 2008

ORDINANZA N° 7/2008

Oggetto: **Tutela degli ecosistemi e disciplina della raccolta consuetudinaria di funghi spontanei nel territorio comunale di Morgongiori.**

IL SINDACO

PREMESSO

che, in assenza di una Legge Regionale sulla raccolta dei funghi epigei spontanei in tutto il territorio regionale, si intende disciplinare la materia a livello locale al fine di garantire le condizioni di riproducibilità delle specie più interessanti e di proteggere il patrimonio naturale;

VALUTATO

che la sopravvivenza di molte specie fungine, soprattutto di quelle più note e pregiate, viene compromessa da una ingiustificata e rovinosa raccolta, legata primariamente a fenomeni di speculazione commerciale, con gravi ripercussioni sul territorio e pregiudizio per la sicurezza pubblica nelle campagne;

CONSIDERATO

che è consentito anche ai cittadini non residenti nel comune di Morgongiori la raccolta dei funghi nel territorio comunale, subordinando l'esercizio di tale attività al possesso di un tesserino personale, con validità annuale, rilasciato dall'ufficio comunale competente;

VISTO

L'ammanto considerevole di legna e il taglio indiscriminato di varie essenze forestali, in assenza di dovute autorizzazioni comunali, verificatosi negli anni precedenti;

La presenza di rifiuti abbandonati lungo le strade di accesso al bosco;

ACCERTATO

Che molti autoveicoli di persone che sopraggiungono da località diverse (non residenti) impegnate nella raccolta dei funghi sostano in maniera irregolare, creando intralcio al traffico e grave pericolo per l'incolumità pubblica;

RITENUTO

per le motivazioni espresse in precedenza, di regolamentare la raccolta dei funghi per la stagione in corso, si prescrive per i cittadini non residenti il possesso di un tesserino, rilasciato dal comune di Morgongiori, che consente l'identificazione dei soggetti che gravitano nel territorio comunale, e il pagamento annuale di € 25,00 (venticinque euro). La validità del tesserino è subordinata al versamento dell'importo che annualmente verrà stabilito. I proventi verranno impiegati per finanziare la tutela dell'ambiente naturale, l'attività di vigilanza, la cura e manutenzione delle strade dell'agro.

ATTESA

la propria competenza all'adozione del presente atto in base alle disposizioni di cui D.Lgs. 18.08.2000, n.267 contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

La raccolta dei funghi nel territorio di proprietà del **Comune di Morgongiori**, a far data 19.11.2008, deve essere effettuata, nei boschi e in tutti i terreni non coltivati, alle seguenti condizioni.

1. La raccolta dei funghi è subordinata, per i cittadini non residenti, al possesso del tesserino comunale personale, rilasciato, su istanza degli interessati, dall'Ufficio Polizia Municipale.
2. Il **tesserino**, che ha lo scopo di monitorare la presenza delle persone che visitano il territorio comunale, deve contenere, **numero progressivo, data di rilascio, dati anagrafici. Il tesserino verrà rilasciato previo versamento di € 25,00 (venticinque euro) sul c.c.p. n.16506099 intestato al Comune di Morgongiori Servizio Tesoreria.** In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento, il titolare, per ottenere il duplicato dello stesso, deve rivolgersi al comune, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia presso l'ufficio di Polizia Municipale. I proventi verranno impiegati per finanziare interventi di miglioramento dell'ambiente naturale, per l'attività di vigilanza e per la cura e manutenzione delle strade dell'agro.
3. Il tesserino avrà durata di un anno, con inizio dalla data dell'avvenuto pagamento dell'importo previsto al punto n. 2, con scadenza nello stesso giorno dell'anno successivo. Il cittadino non residente dovrà avere sempre con sé il **tesserino** unitamente alla **ricevuta del versamento** da esibire ad ogni accertamento da parte del personale di vigilanza.
4. Gli stessi cittadini non residenti, negli anni a venire, potranno esercitare l'attività di raccolta dei funghi, dopo l'avvenuto pagamento dell'importo annualmente stabilito dall'Ente.
5. Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi o troppo piccoli, obbliga sia i residenti che i non residenti, a rispettare le dimensioni minime del diametro del carpoforo (cappello) che non dovranno essere inferiori a **cm. 4**: (Es. Amanita caesarea, (ovolo buono), Boletus edulis e relativo gruppo, (porcino), Clitocybe geotropa (agarico geotropo), Macrolepiota procera e simili (mazza di tamburo), Agaricus campestris (prataiolo), Russula virescens (verdone). Per tutte le altre specie la dimensione minima è determinata in **cm. 3**.
6. La raccolta giornaliera pro-capite di funghi epigei spontanei commestibili è determinata complessivamente in **3 chilogrammi**, salvo che il raccolto sia costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.
7. I limiti di cui al precedente punto 6, possono essere superati se il raccolto è costituito da un solo cespo di funghi concresciuti e per le famigliole.
8. Per la raccolta dei funghi epigei spontanei, per i residenti e per i non residenti, è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione. Solo per i funghi ipogei può essere utilizzato l'apposito attrezzo (vanghino) con l'obbligo di ricoprire le eventuali buche.
9. E' fatto obbligo ai raccoglitori, residenti e non residenti, di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed areati, atti a consentire la dispersione delle spore.
E' vietato, in ogni caso, l'uso di contenitori di plastica.
10. E' altresì vietato, per residenti e non residenti, distruggere o danneggiare i funghi non commestibili o comunque non oggetto di raccolta.

11. La raccolta dei funghi, per i **non residenti**, è limitata ai giorni: **martedì, giovedì e sabato**.
12. La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata, per residenti e non residenti, durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
13. E' tassativamente vietato a coloro che sono impegnati nella raccolta dei funghi, per residenti e non residenti, far sostare i propri autoveicoli in maniera che impediscano la sicurezza nella viabilità, intralcino il traffico ed ostacolino la visibilità agli autoveicoli in circolazione sulle strade.

Disposizioni sanzionatorie

- a) Coloro che effettuano la ricerca e raccolta di funghi sono tenuti a fermarsi all'invito del personale preposto alle operazioni di vigilanza e di esibire il tesserino rilasciato dal Comune, la ricevuta dell'avvenuto versamento di cui alla disposizione n. 2 ed un idoneo documento di identità: agli ufficiali ed agenti ai quali spetta la prevenzione, il controllo e l'accertamento delle violazioni in materia di polizia rurale, nell'ambito delle zone di vegetazione dei funghi e delle relative strade di accesso.
E' fatto obbligo, inoltre, di far controllare i contenitori portatili o altri mezzi di trasporto mediante apertura degli stessi.
- b) In caso di mancato adempimento alle disposizioni di cui alla presente, saranno applicate, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 16 della Legge n.3 del 16.01.2003 (Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione), le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

da € 50,00 a € 100,00 per colui:

- che contravviene alle disposizioni relative alla grandezza minima del carpoforo (cappello) raccolta di cui alle disposizioni n.5;
- che supera la quantità di tre chilogrammi di funghi giornalieri prevista nella disposizione n. 6;
- che contravviene alle disposizioni relative alle modalità di raccolta, agli attrezzi da utilizzare, di cui alla disposizione n.8 e alla pulizia del carpoforo prevista nella disposizione n.9;
- che essendo non residente nel comune di Morgongiori, esercita la raccolta dei funghi in giorni della settimana diversi da **martedì, giovedì e sabato**, così come previsto nella disposizione n.11;
- che effettua la raccolta dei funghi nelle ore notturne, dopo il tramonto o prima della levata del sole;
- che non ottempera all'invito a fermarsi od oppone rifiuto all'apertura dei contenitori o di altri mezzi di trasporto dei funghi;
- che contravviene alle disposizioni della presente ordinanza per **tre volte** verrà ritirato il tesserino comunale e, conseguentemente, vietata l'attività di raccolta nel territorio comunale ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

€ 50,00 per colui:

- che distrugge o danneggia i funghi non commestibili;

- che è sprovvisto del necessario tesserino rilasciato dal Comune e/o della ricevuta dell'avvenuto versamento a favore dell'Ente medesimo.
- c) Ogni violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta, inoltre, la confisca del prodotto raccolto che si consegna ad enti di beneficenza ed assistenza.
- d) Delle violazioni alla presente ordinanza deve essere redatto apposito verbale la cui copia deve essere consegnato in via immediata al trasgressore oppure, trasmesso al domicilio del trasgressore, entro trenta giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
La sanzione amministrativa irrogata dovrà essere versata entro trenta giorni dal ricevimento del verbale mediante versamento sul c.c.p. intestato alla tesoreria comunale.
Trascorso infruttuosamente tale termine, la sanzione raddoppierà automaticamente l'importo ed al contravventore sarà, altresì, inibita la raccolta dei funghi per un anno.

Disposizioni finali

DEMANDA

al Corpo di Polizia locale, ai Corpi locali delle Forze dell'ordine (Carabinieri e Corpo Forestale), ciascuno per la parte di propria competenza, di dare esecuzione alla presente ordinanza, nonché di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento.

OBBLIGA

i raccoglitori di funghi non residenti nel Comune di Morgongiori di segnalare la loro presenza al municipio, dove verrà rilasciato un apposito tesserino, da esibire agli organi di polizia locale, alle guardie forestali, unitamente ad un documento di identità e alla ricevuta dell'avvenuto versamento a favore dell'Ente medesimo.

TRASMETTE:

1. all'ufficio albo pretorio (per la durata di quindici giorni);
2. al Corpo di Polizia Municipale;
3. agli organi di polizia locale (Stazione dei Carabinieri di Morgongiori) aventi competenza sul territorio interessato;
4. alla prefettura di Oristano;
5. alla Stazione Forestale di Ales.

IL SINDACO
Geom. Renzo IBBA